



COMUNE DI CARLOPOLI

Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
BENEFICI, CONTRIBUTI E SUSSIDI**

a favore di cittadini, enti, associazioni ed enti del terzo settore operanti nel territorio comunale

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. ____ del _____



SOMMARIO

PREMESSA

TITOLO I

Art. 1 – Oggetto e finalità	5
Art. 2 – Ambito di applicazione e natura dei contributi.....	5
Art. 3 – Destinatari.....	5
Art. 4 – Principi generali	5

TITOLO II

Art. 5 – Risorse finanziarie	7
Art. 6 – Tipologia dei contributi	7
Art. 7 – Programmazione e atti generali	7

TITOLO III

Art. 8 – Istituzione del Registro comunale	8
Art. 9 – Articolazione del Registro comunale	8
Art. 10 – Requisiti e contenuti dell'iscrizione al Registro	8
Art. 11 – Effetti dell'iscrizione al Registro.....	8
Art. 12 – Disciplina transitoria dell'accesso ai contributi.....	9

TITOLO IV

Art. 13 – Principi procedurali.....	10
Art. 14 – Atti generali di indizione (bandi e avvisi)	10
Art. 15 – Presentazione delle domande.....	10
Art. 16 – Istruttoria	10
Art. 17 – Provvedimento di concessione	11
Art. 18 – Erogazione del contributo.....	11

TITOLO V

Art. 19 – Obblighi di rendicontazione	12
Art. 20 – Controlli.....	12
Art. 21 – Revoca, rideterminazione e restituzione dei contributi	12

TITOLO VI

Art. 22 – Trattamento dei dati personali	13
Art. 23 – Pubblicità e trasparenza	13

TITOLO VII

Art. 24 – Disposizioni transitorie	14
Art. 25 – Abrogazioni.....	14
Art. 26 – Entrata in vigore	14



Regolamento comunale per la concessione di benefici, contributi e sussidi

PREMESSA

Il Comune di Carlopoli, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa e delle funzioni attribuitegli dall'ordinamento, intende disciplinare in modo organico, trasparente e imparziale i criteri e le modalità per la concessione di benefici economici, contributi e sussidi a favore di cittadini, enti, associazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS) che operano nel territorio comunale, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- l'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 12 della medesima Legge 241/1990 prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi, e che l'effettiva osservanza di tali criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed in particolare gli articoli 1, 26 e 27, richiamati dalla Legge 184 del 27 novembre 2025, art. 22 e dalla Legge 160 del 27 ottobre 2023, art. 8, definiscono la trasparenza come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e impongono la pubblicazione: degli atti con cui sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, comunque, di vantaggi economici di importo superiore a 1.000 euro, precisando che la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei relativi provvedimenti;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali – TUEL), e in particolare l'articolo 48 (D.Lgs. 267/2000, art. 48), individua, tra le competenze della Giunta, tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo non riservati al Consiglio, nonché l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi generali del Consiglio;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a partire dall'articolo 45, come richiamato dalla Circolare n. 3/E del 2023, e stabilisce: all'articolo 4, comma 1, la nozione di Enti del Terzo Settore (ETS), richiamata nell'Interpello n. 406 del 2021, che comprende organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni costituite senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; il carattere costitutivo dell'iscrizione al RUNTS ai fini dell'acquisizione della qualifica di ETS e del godimento dei relativi benefici, come precisato dall'Interpello n. 406 del 2021, dalla Circolare n. 1/E del 2026 e dalla Circolare n. 3/E del 2023;
- il medesimo Codice del Terzo Settore disciplina, agli articoli 45 e seguenti, il RUNTS, la sua articolazione in sezioni e i regimi transitori, secondo quanto illustrato, tra l'altro, nella Circolare n. 1/E del 2026 e nella Circolare n. 3/E del 2023; il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, richiamati, tra l'altro, dalla Legge 85 del 19 maggio 2025, dalla Legge 164 del 25 agosto 2022 e dalla Legge 200 del 8 novembre 2021, impongono il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come richiamato dalla Legge 184 del 27 novembre 2025, art. 22 e dalla Legge 160 del 27 ottobre 2023, art. 8, definisce, agli articoli 26 e 27, gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di



Regolamento comunale per la concessione di benefici, contributi e sussidi

sovvenzioni, contributi, sussidi e di elencazione dei beneficiari, quali livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasparenza;

- la Risoluzione n. 126/E del 2010 e la Risoluzione n. 149/E del 2017 richiamano il principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, cui deve uniformarsi l'operato degli enti locali;

- la Circolare n. 34/E del 2013, la Circolare n. 20/E del 2015, l'Interpello n. 375 del 2021, l'Interpello n. 406 del 2021 e ulteriori pronunce dell'Agenzia delle Entrate chiariscono che: i procedimenti attivati ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/1990 sono preordinati all'erogazione di contributi pubblici; le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità, non assumono la natura di corrispettivo;

- la Legge 184 del 27 novembre 2025 prevede, tra l'altro, obblighi di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti di Stato al Registro nazionale degli aiuti di Stato e rafforza gli obblighi di pubblicità e responsabilità connessi alla concessione di aiuti e incentivi.

Alla luce del quadro normativo richiamato, il Comune di Carpoli adotta il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/1990, al fine di:

- predeterminare i criteri generali e le modalità per la concessione di benefici, contributi e sussidi a carico del bilancio comunale;

- garantire imparzialità, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e buon andamento del procedimento amministrativo; assicurare un corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sostegno di iniziative di interesse generale;

disciplinare il Registro comunale dei soggetti ammessi a richiedere contributi, anche in coordinamento con la disciplina degli ETS e del RUNTS;

- definire in modo chiaro le fasi del procedimento di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della normativa richiamata in premessa: i criteri generali e le modalità per la concessione da parte del Comune di Carlopoli di contributi economici a fondo perduto, benefici e sussidi, comunque denominati, a favore di soggetti pubblici e privati; le procedure per l'adozione degli atti di concessione, l'erogazione delle somme e la successiva rendicontazione; l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del Registro comunale dei beneficiari e potenziali beneficiari; gli obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Regolamento è finalizzato a: promuovere iniziative, progetti ed attività di interesse generale per la comunità locale; sostenere, in modo non remunerativo e non corrispettivo, attività svolte da soggetti privati senza scopo di lucro, ETS, associazioni e altri enti, coerenti con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione comunale; garantire imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità ed efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche.

Art. 2 – Ambito di applicazione e natura dei contributi

Il Regolamento si applica a tutti i procedimenti con cui il Comune di Carlopoli concede: contributi economici a fondo perduto; sovvenzioni, sussidi ed altri vantaggi economici di natura non corrispettiva, comunque denominati, nei limiti consentiti dalla legge.

Restano esclusi dal presente Regolamento: i rapporti contrattuali a titolo oneroso regolati dalla disciplina in materia di contratti pubblici; i contributi previsti da norme di legge o regolamenti speciali che dispongano procedure obbligatorie puntuali, fermo restando l'obbligo di applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.

I contributi di cui al presente Regolamento, alla luce dell'articolo 12 della L. 241/1990 e dei chiarimenti forniti, tra l'altro, dalla Circolare n. 34/E del 2013, dalla Circolare n. 20/E del 2015 e dall'Interpello n. 375 del 2021, non costituiscono corrispettivo di prestazioni rese all'Ente, ma interventi di sostegno e promozione di attività di interesse generale.

Art. 3 – Destinatari

Possono accedere ai benefici, contributi e sussidi disciplinati dal presente Regolamento tutti i soggetti cui la legge consente di chiedere e ottenere contributi dall'Ente, ed in particolare: persone fisiche, in presenza di specifiche misure previste nei programmi comunali e nei bandi; associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati, fondazioni e altri enti di carattere privato, senza scopo di lucro; Enti del Terzo Settore (ETS), così come definiti dall'articolo 4 del D.Lgs. 117/2017, richiamato dall'Interpello n. 406 del 2021; altri soggetti pubblici o privati non lucrativi, ove la legge consenta la concessione di contributi da parte del Comune.

Sono esclusi dall'accesso ai contributi: i soggetti per i quali norme nazionali o regionali vietino espressamente la concessione di sovvenzioni o contributi; i soggetti inadempienti ad obblighi di restituzione o rendicontazione relativi a precedenti contributi comunali, salvo regolarizzazione.

Art. 4 – Principi generali



Regolamento comunale per la concessione di benefici, contributi e sussidi

L'attività amministrativa relativa alla concessione di contributi è retta, in conformità all'articolo 1 della Legge 241/1990, ai principi di: legalità; imparzialità e parità di trattamento; buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza; pubblicità e trasparenza, ai sensi, in particolare, del D.Lgs. 33/2013; partecipazione e motivazione dei provvedimenti.

L'Amministrazione garantisce il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, richiamati, tra l'altro, dalla Risoluzione n. 126/E del 2010 e dalla Risoluzione n. 149/E del 2017.



TITOLO II

FONDI, TIPI DI INTERVENTO E PROGRAMMAZIONE

Art. 5 – Risorse finanziarie

Le risorse destinate annualmente alla concessione di contributi, benefici e sussidi sono stanziare con deliberazione di approvazione del bilancio di previsione del Comune di Carlopoli, nei rispettivi capitoli di spesa.

La concessione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle somme iscritte in bilancio e all'osservanza degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 6 – Tipologia dei contributi

I contributi disciplinati dal presente Regolamento sono esclusivamente contributi a fondo perduto, consistenti in: contributi una tantum, per iniziative o progetti specifici; contributi ricorrenti, per attività o servizi di interesse generale, ove previsti dai documenti di programmazione dell'Ente.

La natura a fondo perduto del contributo non comporta alcun obbligo di contropartita a favore del Comune, fatti salvi gli obblighi di realizzazione delle attività oggetto del finanziamento e di rendicontazione.

Art. 7 – Programmazione e atti generali

In attuazione dell'articolo 12 della L. 241/1990, la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi generali del Consiglio e delle previsioni di bilancio, approva piani o linee di indirizzo per la concessione dei contributi, individuando: le aree di intervento prioritarie (es. sociale, culturale, sportivo, ambientale, educativo, ecc.); eventuali massimali per tipologia di intervento o beneficiario; eventuali criteri aggiuntivi di priorità.

La concreta attuazione avviene tramite: bandi/avvisi pubblici; o, nei casi espressamente previsti, provvedimenti ad hoc, comunque fondati su criteri predeterminati e pubblicati.



TITOLO III

REGISTRO COMUNALE DEI SOGGETTI BENEFICIARI E POTENZIALI BENEFICIARI

Art. 8 – Istituzione del Registro comunale

È istituito presso il Comune di Carlopoli il Registro comunale dei soggetti beneficiari e potenziali beneficiari di contributi, benefici e sussidi, articolato per sezioni, ai fini: della ricognizione e qualificazione dei soggetti operanti sul territorio; della razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti istruttori; della promozione della trasparenza nei rapporti con l'Ente. Il Registro è tenuto in forma informatica dall'ufficio competente, con aggiornamento almeno annuale.

Art. 9 – Articolazione del Registro comunale

Il Registro è articolato, almeno, nelle seguenti sezioni: a) Sezione A – Associazioni e altri enti privati non ETS Comprende associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, fondazioni e altri enti di carattere privato senza scopo di lucro, non iscritti al RUNTS. b) Sezione B – Enti del Terzo Settore (ETS) Comprende gli enti iscritti al RUNTS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, come illustrato, tra l'altro, nell'Interpello n. 406 del 2021, nella Circolare n. 1/E del 2026 e nella Circolare n. 3/E del 2023. c) Sezione C – Altri soggetti ammessi dalla legge Comprende ulteriori soggetti pubblici o privati non lucrativi per i quali specifiche norme consentano la concessione di contributi da parte del Comune.

Art. 10 – Requisiti e contenuti dell'iscrizione al Registro

Ai fini dell'iscrizione al Registro comunale, i soggetti interessati presentano apposita domanda all'ufficio competente, corredata almeno dai seguenti dati identificativi e documenti: denominazione o generalità del soggetto richiedente; codice fiscale e/o partita IVA, ove attribuiti; sede legale e, se diversa, sede operativa nel territorio comunale; estremi dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti; nominativo e recapiti del legale rappresentante e di eventuali referenti; per gli ETS: indicazione della sezione RUNTS di iscrizione e relativo numero.

Il Comune può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori (es. relazione sintetica sulle attività svolte nel territorio comunale).

Le informazioni sono trattate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, richiamati, tra l'altro, dalla Legge 85 del 2025, dalla Legge 164 del 2022 e dalla Legge 200 del 2021.

In caso di più richieste di contributo ammissibili e di insufficienza delle risorse stanziare, ai fini della formazione della graduatoria e, a parità di punteggio o di altri elementi oggettivi di valutazione, l'Amministrazione applica, in via sussidiaria e nel rispetto del principio di rotazione, i seguenti criteri di priorità tra i soggetti iscritti al Registro comunale: maggiore anzianità di iscrizione al Registro comunale nella pertinente sezione; più documentata e comprovata attività svolta sul territorio comunale; maggior numero di iniziative culturali realizzate nel territorio comunale; assenza di scopo di lucro in capo al soggetto richiedente.

Il principio di rotazione è applicato dall'Amministrazione al fine di evitare la concentrazione delle risorse su un numero ristretto di beneficiari, favorendo nel tempo la più ampia partecipazione dei soggetti iscritti al Registro, fermo restando il possesso dei requisiti e la valutazione positiva dei progetti presentati.

Art. 11 – Effetti dell'iscrizione al Registro



Regolamento comunale per la concessione di benefici, contributi e sussidi

L'iscrizione al Registro comunale: costituisce, dal 1° gennaio 2027, condizione necessaria per la presentazione di domande di contributo e per l'eventuale concessione ed erogazione dei contributi stessi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento; non comporta di per sé alcun diritto automatico alla concessione di contributi, che resta subordinata ai bandi, alle disponibilità di bilancio e alla valutazione delle singole istanze.

Per gli ETS, restano ferme la natura costitutiva e gli effetti fiscali e giuridici derivanti dall'iscrizione al RUNTS, come indicato, tra l'altro, dall'Interpello n. 406 del 2021, dalla Circolare n. 1/E del 2026 e dalla Circolare n. 3/E del 2023.

Art. 12 – Disciplina transitoria dell'accesso ai contributi

Fino al 31 dicembre 2026, in regime transitorio, i soggetti di cui all'articolo 3 possono accedere ai contributi disciplinati dal presente Regolamento anche se non ancora iscritti al Registro comunale, fermo restando il possesso dei requisiti di legge e di bando.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'iscrizione al Registro comunale, nella sezione pertinente, diviene condizione necessaria per: la presentazione di qualsiasi domanda di contributo, beneficio o sussidio; la concessione e l'erogazione dei relativi contributi da parte del Comune di Carlopoli.



TITOLO IV

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13 – Principi procedurali

Il procedimento di concessione dei contributi si ispira ai principi e alle regole di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento: alla trasparenza e pubblicità degli atti; alla partecipazione dei soggetti interessati; alla motivazione dei provvedimenti; alla predeterminazione dei criteri e delle modalità ai sensi dell'articolo 12.

Le fasi del procedimento sono in ogni caso tracciabili e documentate nel fascicolo relativo alla singola istanza.

Art. 14 – Atti generali di indizione (bandi e avvisi)

L'erogazione dei contributi avviene di regola sulla base di bandi o avvisi pubblici approvati dal competente organo (secondo l'ordinamento comunale), che definiscono, in conformità al presente Regolamento: l'oggetto e le finalità dell'intervento; i soggetti ammessi a partecipare (con richiamo alle sezioni del Registro comunale); i requisiti di ammissibilità e le eventuali cause di esclusione; i criteri di valutazione delle domande e di graduazione dei contributi; l'ammontare complessivo delle risorse disponibili e gli importi minimi/massimi per beneficiario; i termini e le modalità per la presentazione delle istanze; gli obblighi di rendicontazione, le modalità di erogazione (acconto/saldo) e le cause di revoca.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" e in ogni altra forma ritenuta idonea, nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013, ed in particolare dagli articoli 26 e 27, come richiamati dalla Legge 184/2025, art. 22 e dalla Legge 160/2023, art. 8.

L'Amministrazione può concedere contributi a fondo perduto, su istanza motivata indirizzata alla Giunta comunale, nel termine di vigenza della disciplina transitoria di cui al presente Regolamento fino ad un massimo di € 500,00. L'istanza è istruita dal responsabile del procedimento che verifica l'ammissibilità e applica i criteri predeterminati dal Regolamento; la deliberazione di concessione dà atto dell'avvenuta applicazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 12 della L. 241/1990. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nonché gli obblighi di rendicontazione e i controlli.

Art. 15 – Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine indicato nel bando/avviso, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: i dati identificativi del richiedente; l'indicazione della sezione del Registro comunale in cui il soggetto risulta o intende risultare iscritto (a regime); la descrizione dettagliata del progetto o dell'attività per cui si richiede il contributo; il piano economico-finanziario preventivo, con evidenza del cofinanziamento eventualmente apportato dal soggetto richiedente o da terzi; la dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di esclusione, secondo quanto previsto dalla normativa di settore; l'impegno a rispettare le disposizioni del presente Regolamento, del bando e, in caso di concessione, del provvedimento di assegnazione.

È facoltà dell'Ente richiedere chiarimenti o integrazioni, assegnando un congruo termine per la regolarizzazione.

Art. 16 – Istruttoria



Regolamento comunale per la concessione di benefici, contributi e sussidi

Le domande sono sottoposte a istruttoria da parte dell'ufficio competente, che verifica: l'ammissibilità formale (rispetto dei termini, sottoscrizione, completezza); il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Regolamento e dal bando; la coerenza del progetto con le finalità e le priorità dell'Amministrazione; la congruità economica del piano di spesa.

L'ufficio può avvalersi di una commissione tecnica di valutazione, nominata con atto del responsabile, che opera secondo i criteri predeterminati e resi pubblici nel bando.

Al termine dell'istruttoria, è redatta apposita relazione/proposta di graduatoria, con indicazione: dei soggetti ammessi e dell'importo concedibile; dei soggetti esclusi e delle motivazioni.

Art. 17 – Provvedimento di concessione

Sulla base dell'istruttoria e della graduatoria, il competente organo adotta il provvedimento di concessione del contributo, in cui sono indicati almeno: il beneficiario; l'importo del contributo; l'oggetto e le finalità dell'intervento finanziato; gli obblighi del beneficiario (tempi di realizzazione, rendicontazione, ecc.); le cause di revoca e le modalità di restituzione in caso di inadempienza.

Il provvedimento è comunicato al beneficiario e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, anche ai fini della condizione legale di efficacia per gli importi superiori a € 1.000, come richiamato dalla Legge 184/2025, art. 22 e dalla Legge 160/2023, art. 8.

Art. 18 – Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo può avvenire: in un'unica soluzione, a saldo, previa verifica della rendicontazione; in due o più tranches (acconti e saldo), secondo quanto previsto dal bando e dal provvedimento di concessione.

In caso di erogazione in acconto, il saldo è comunque subordinato: alla presentazione e approvazione della rendicontazione finale; alla verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento.

L'erogazione è effettuata mediante strumenti di pagamento tracciabili, nel rispetto della normativa vigente.



TITOLO V

RENDICONTAZIONE, CONTROLLI, REVOCA E RESTITUZIONE

Art. 19 – Obblighi di rendicontazione

Il beneficiario del contributo è tenuto a presentare, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte, corredata dalla documentazione giustificativa richiesta (fatture, quietanze, prospetti riepilogativi, relazioni finali, ecc.).

La rendicontazione deve consentire la verifica: della conformità delle spese agli importi e alle voci previste nel piano finanziario; dell'effettivo svolgimento delle attività oggetto del contributo; del raggiungimento, almeno parziale, degli obiettivi dichiarati.

Art. 20 – Controlli

L'ufficio competente effettua controlli amministrativi sulla rendicontazione presentata, potendo richiedere integrazioni o chiarimenti.

L'Amministrazione può disporre controlli a campione o mirati anche in loco, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, la regolarità dell'esecuzione delle attività e la corretta destinazione delle somme erogate.

In caso di accertate irregolarità, l'Ente procede secondo quanto previsto dall'articolo 21.

Art. 21 – Revoca, rideterminazione e restituzione dei contributi

Il contributo può essere revocato in tutto o in parte e il beneficiario può essere tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi laddove previsto, nei seguenti casi: mancata realizzazione, totale o parziale, delle attività finanziate, senza giustificato motivo; utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle oggetto del provvedimento di concessione; mancata o incompleta presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti; accertamento di dichiarazioni mendaci o di irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta; sopravvenuta insussistenza dei requisiti essenziali per l'accesso al contributo.

In caso di revoca parziale, l'Ente procede alla rideterminazione dell'importo spettante e alla richiesta di restituzione della parte non dovuta.

Il provvedimento di revoca o rideterminazione è motivato e comunicato al beneficiario, con indicazione dei termini e delle modalità di restituzione delle somme, anche in considerazione delle disposizioni generali sugli aiuti pubblici e sugli obblighi di trasparenza, come evidenziato, tra l'altro, dalla Legge 184/2025.



TITOLO VI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TRASPARENZA

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali connesso all'istituzione del Registro comunale, alla gestione dei procedimenti di concessione, erogazione e controllo dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, richiamati, tra l'altro, dalla Legge 85/2025, dalla Legge 164/2022 e dalla Legge 200/2021.

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione dei contributi, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità e nel rispetto degli obblighi di legge.

L'informativa sul trattamento dei dati è resa ai sensi della normativa vigente e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 23 – Pubblicità e trasparenza

Il Comune assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, ed in particolare agli articoli 26 e 27, come illustrati dalla Legge 184/2025, art. 22 e dalla Legge 160/2023, art. 8.

In particolare, sono pubblicati sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente": gli atti generali che determinano criteri e modalità per la concessione di contributi (compreso il presente Regolamento e i bandi/avvisi); gli atti di concessione dei contributi di importo superiore a € 1.000, con indicazione dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza.

Resta fermo il rispetto dei limiti alla pubblicazione di dati personali eventualmente sensibili, come previsto, tra l'altro, dall'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 33/2013, richiamato nelle fonti normative sopra elencate.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2026, i soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda di contributo e ottenere l'eventuale concessione anche se non ancora iscritti al Registro comunale, fermo restando il rispetto di tutte le altre disposizioni del presente Regolamento e dei relativi bandi.

A partire dal 1° gennaio 2027, l'iscrizione al Registro comunale, nelle modalità e sezioni di cui al Titolo III, costituisce requisito essenziale per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi.

Art. 25 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto con esso, anche se contenute in altri regolamenti o atti di pari rango.

Restano ferme le previsioni regolamentari non incompatibili, che continuano a trovare applicazione in quanto non derogate espressamente.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge dalla sua approvazione da parte del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, e dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Carlopoli.

Dalla medesima data decorrono gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e quelli di cui all'articolo 12 della Legge 241/1990, in quanto criteri e modalità generali per la concessione di benefici, contributi e sussidi.